

INDENNITÀ DI CANTIERE

1. Al personale civile impiegato in funzioni tecniche nelle attività di cantiere per interventi in amministrazione diretta dei Gruppi Genio Campali, disposti dall'autorità committente ai sensi del Regolamento dei lavori del Genio Militare (d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170), è corrisposta una "indennità di cantiere".
2. L'indennità compete al personale, inviato a prestare la propria opera in situazioni di necessità e urgenza fuori dalla sede di servizio, che è impiegato in attività di cantiere ed è tenuto a usufruire a titolo gratuito di strutture dell'Amministrazione Difesa sia per il vitto che per l'alloggio.
3. Tale indennità è diretta a compensare il disagio logistico e lavorativo su cantiere ed è corrisposta in misura oraria per ogni giornata di effettiva prestazione resa.
4. L'importo è corrisposto nella misura oraria di € 1,00 fino a un numero massimo di ore lavorate pari ad 8 (otto).